



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma, 31 GEN 2011

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Napoli  
Piazza dei Martiri, 30  
80121 NAPOLI**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 334/2010\_Tirocinio\_Trasferimento d'ufficio*

In relazione al quesito formulato in data 23 dicembre scorso con il quale si chiede quale sia la procedura per i trasferimenti d'ufficio dei tirocinanti, in particolare se la documentazione da trasmettere all'Ordine di destinazione debba essere corredata dal nulla osta, si osserva quanto segue.

Come chiarito nelle note interpretative I parte "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento del tirocinio (D.M. 7 agosto 2009, n. 143)" il trasferimento d'ufficio di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento del tirocinio implica la cooperazione fra l'Ordine di provenienza e quello di destinazione.

In particolare, l'Ordine in cui il tirocinante risulta iscritto alla data di entrata in vigore del regolamento, diverso da quello in cui risulta iscritto il dominus, deve:

- verificare il periodo di tirocinio svolto con le modalità di cui all'art. 2, comma 5 del regolamento;
- comunicare l'esito del controllo sul periodo di tirocinio svolto, rilasciando una dichiarazione che nulla osta al trasferimento all'Ordine che riceve il praticante;
- trasmettere il fascicolo del praticante all'Ordine che riceve il trasferimento;
- cancellare il praticante dal registro del tirocinio.

L'Ordine che riceve il trasferimento, dovrà procedere all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio e notificare l'avvenuta iscrizione al *dominus* e al praticante.

Si ricorda che il praticante e' iscritto nel registro del tirocinio tenuto dall'Ordine che ha ricevuto il trasferimento, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Affinché ciò si realizzi l'iscrizione presso l'Ordine che riceve il trasferimento deve essere disposta con efficacia a decorrere dalla data di cancellazione dal registro del tirocinio dell'Ordine territoriale di provenienza.

Si rammenta, infine, che il trasferimento non sarà possibile nel caso in cui il tirocinante sia sottoposto a procedimento disciplinare, in analogia a quanto previsto dall'articolo 38 del D.lgs. 139/2005 con riferimento agli iscritti nell'albo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione